



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara

Via 2 febbraio, 23 - 44033 - Riva del Po - loc. Berra

Sede distaccata: Piazza Libertà 1 - 44030 - Riva del Po - loc. Ro

Comune istituito con L.R. n. 17 del 05/12/2018 a seguito di fusione fra i Comuni di Ro e Berra.



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 5 Del 21-01-2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ASSUNZIONE DI PERSONALE 2021 2023

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **12:00**, presso sede decentrata di Ro, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ZAMBONI ANDREA	Sindaco	Presente
ASTOLFI ALBERTO	Vice Sindaco	Presente
BRANDALESI SILVIA	Assessore	Presente
POZZATI MARCO	Assessore	Presente
Trapella Anna Cinzia	Assessore	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Iannetta Vanessa che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. ZAMBONI ANDREA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ASSUNZIONE DI PERSONALE 2021 2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con delibera n.16/2020 la giunta ha provveduto ad approvare il piano triennale di assunzione del personale;

che con le delibere n. 64, 82 e 87 si è provveduto alla modifica di tale piano;

RICHIAMATI:

l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 che prevede:

o al comma 1, che: "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

o al comma 2, che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni;

il D.Lgs. 165/01 che prevede:

o all'art. 5, che le pubbliche amministrazioni abbiano autonomia organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e l'attuazione, tra gli altri, del principio di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di cui all'art. 2;

o all'art. 6 comma 2, che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi al cittadino, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale di fabbisogno di personale in coerenza con la pianificazione triennale delle attività della performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6- ter;

o all'art. 6 comma 2, inoltre, che il piano triennale sopra citato indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

o all'art. 6 comma 3, che, in sede di definizione del piano, ogni amministrazione deve indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

o all'art. 6 comma 6, che "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.";

RILEVATO che:

- così come previsto dall'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- tali Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono meramente una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

PRESO ATTO pertanto che:

-dopo le modifiche normative apportate con il D. Lgs. 75/2017 la dotazione organica è una conseguenza dei fabbisogni di personale e non più un loro presupposto;
-il Piano Triennale, come sopra definito, determina una nuova dotazione organica espressa in termini di spesa, calcolata su base annua, che non potrà essere superiore alla "spesa potenziale massima" del personale definita dal limite di spesa di cui all'art. 1 comma 557, della L. 296/2006, così come stabilito al comma 557 quater integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014;

DATO ATTO che il D.Lgs. 165/01 prevede inoltre:

o che le amministrazioni attivino, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, la procedura di mobilità esterna obbligatoria di cui all'art. 34-bis finalizzata all'eventuale collocamento obbligatorio di personale posto in mobilità da altre Amministrazioni Pubbliche;
o all'art. 30 c.2bis, che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. L'art. 3 c. 4 della legge 56/2019 (Legge Concretezza) consente di derogare dall'obbligo di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 per il triennio 2019/2021;
o all'art. 36 comma 2 che le amministrazioni attivino forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale solo per esigenze temporanee o eccezionali, pertanto è opportuno a fronte di esigenze permanenti provvedere alla copertura del servizio con personale di ruolo;
o all'art. 6ter - comma 5 -, l'obbligo di comunicazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, delle informazioni inerenti il contenuto dei piani entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità delle procedure di reclutamento avviate. Le modalità di trasmissione sono definite dall'art. 60 del D.Lgs. 165/2001 "controllo del costo del lavoro";
o all'art. 30 comma 2-sexies, la possibilità di utilizzare, in assegnazione temporanea per un periodo non superiore a tre anni, personale di altre amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione;

RICHIAMATO, inoltre, il CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Locali ed in particolare:

- l'art. 53 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui "1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità";
- l'art. 12 del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui " 4. Per effetto di quanto previsto al comma 2, nell'ambito dell'Allegato al CCNL del 31.3.1999, Declaratorie, è disapplicato, con riferimento alla categoria D, la sezione recante: "Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.". 5. A seguito delle

modifiche introdotte nel sistema di classificazione dai commi precedenti, al personale che, alla data di entrata in vigore del presente CCNL, è inquadrato in profili della categoria D, per i quali, ai sensi della previgente formulazione dell'art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e dell'Allegato A al medesimo contratto, l'accesso dall'esterno avveniva nella posizione economica D3 sono conservati il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell'ambito della categoria”;

VISTO l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria ed in particolare:

↓ il comma 2 che stabilisce: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato..... Omissis I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. “;*

DATO ATTO che è stato pubblicato sulla G.U. del 27 aprile 2020 il DPCM del 17 marzo 2020 “misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal su citato comma 2 art. 33 del D.L. 34/2019 la cui applicazione decorre dal 20 aprile 2020;

CONSIDERATO che l'art. 4 del suddetto DPCM contiene la tabella che individua i **valori soglia** per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti secondo le definizioni di cui all'art. 2 del medesimo DPCM e che, per il **Comune di Riva del Po**, la fascia demografica da 5000 a 9.999, tale valore soglia è pari al **26,9%**;

TENUTO CONTO che il Comune di Riva del Po, nato dalla fusione dei comuni di Ro e Berra comuni in carenza di organico, ha avuto la necessità di implementare la propria dotazione organica per completare la riorganizzazione dell'ente al fine di renderla efficace ed efficiente rispetto alle necessità dei cittadini ed ai progetti che si è data l'amministrazione;

Sentite le necessità espresse dai responsabili dei settori, dato atto che dalla precedente programmazione sono ancora in corso le seguenti procedure :

- **1 istruttore direttivo amministrativo contabile Cat. D** per il Settore Finanze – Tributi in sostituzione di una figura di cat C, il cui pensionamento è previsto a partire dal mese di gennaio 2021, al fine di implementare e qualificare il servizio di economato;

-1, istruttore amministrativo contabile Cat. C le competenze residuali in materia di fiere e promozione attività produttive;

Dato atto che un istruttore amministrativo contabile di cat . D, a ssegnato al settore finanziario con incarico di posizione organizzativa cesserà per mobilità e pertanto si ritiene opportuno procedere alla sua sostituzione utilizzando la graduatoria di concorso;

Considerato inoltre che nel 2021 cesserà una dipendente di categoria C addetta al servizio Scuola e non verrà sostituita in quanto le competenze saranno trasferite all'Unione vista la delibera di indirizzo della giunta dell'Unione n.52 del 13/07/2020;

Considerato pertanto che si rende necessario procedere anche alla modifica della dotazione organica come da allegato D ;

Ritenuto non procedere a nuove assunzioni per l'anno 2021 se non per la sostituzione della Cat D istruttore direttivo amministrativo contabile che cessa per mobilità e terminare unicamente le procedure derivanti dalla programmazione 2020

ACCERTATO che è rispettato il principio del "contenimento della spesa per il lavoro flessibile" in relazione a quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, così come modificato dall'art. 11, comma 4 bis del DL 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

a) riduzione della spesa del personale.

L'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al Patto di Stabilità Interno, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli

obiettivi di finanza pubblica, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis, ed in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, di cui al citato art. 76 comma 4; infine il comma 557-quater, stabilisce, per il contenimento delle spese di personale, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

b) rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Le assunzioni di personale sono subordinate al rispetto del pareggio di bilancio e alla trasmissione della relativa certificazione entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nonché alla trasmissione alla banca dati (Bdap-Mop) dei dati relativi agli spazi finanziari dei patti di solidarietà nazionale e regionale;

c) rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché dell'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art. 9, commi da 1-quinques a 1-octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);

d) Corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica.

L'art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 stabilisce la sanzione del blocco delle assunzioni (e del ricorso all'indebitamento) per gli Enti non in regola con gli obblighi di gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica;

e) rispetto dei tempi medi nei pagamenti; nello specifico ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 66/2014 al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

f) ricognizione annuale delle eccedenze di personale; nello specifico l'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni procedano alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, previste dall'art. 6 comma 1, terzo e quarto periodo, dello stesso D.Lgs. 165/2001;

g) approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 198/2006, e dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che:

a) il Comune di Riva del Po non versa in situazione strutturalmente deficitaria ed il Revisore dei conti in data 20/01/2021 con verbale n. 59 ha dato atto che il presente provvedimento di fabbisogno di personale tiene conto dei vincoli imposti dalle norme vigenti anche relativamente al rispetto del pareggio di bilancio;

b) rispetto al limite introdotto dalla finanziaria 2007, art. 1 c. 557, di **riduzione della spesa del personale in termini assoluti**, il Comune di Riva del Po ha previsto una spesa del personale **(al netto delle nuove assunzioni)** per l'anno 2021 (compresa la quota parte delle spese di personale dell'Unione Terre e Fiumi), quantificata per l'anno 2021 in **€1.471.510,56** per l'anno 2022 **€ 1.465.910,67** e per l'anno 2023 **€ 1.465.910,67**

utilizzando i criteri di cui all'art. 76 del D.L. 112 e detraendo gli oneri derivanti da aumenti contrattuali e le altre spese indicate nella circolare MEF n. 9 del 17.02.2006, inferiore rispetto alla spesa media sostenuta a tale titolo nel triennio antecedente la fusione 2016/2018 ammontante a **€1.526.898,62**, calcolata con i medesimi criteri, come risulta da tabella allegata (all.1);

c) **ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica:** rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2019 e trasmissione della relativa certificazione entro il termine del 31 marzo 2020 ed ha trasmesso, alla banca dati (Bdap-Mop), i dati relativi agli spazi finanziari dei patti di solidarietà nazionale e regionale;

d) **ha approvato nei termini previsti il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato** inviando, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art.9, commi da 1-quinques a 1- octies, D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016);

e) **gestisce e certifica, secondo le disposizioni normative, la certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica.**

f) ha registrato **tempi medi nei pagamenti entro i limiti definiti dalla legge** al fine di poter procedere ad assunzioni di personale come risulta da dichiarazione del servizio Finanziario pubblicata sul sito web alla Sezione Trasparenza – Pagamenti dell'amministrazione - Indicatori di tempestività dei pagamenti;

g) ha proceduto, a seguito di confronto con ciascun Dirigente di Settore, alla **ricognizione annuale delle eccedenze di personale**, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, evidenziando che, in considerazione della politica di riduzione della spesa di personale perseguita negli anni e della mancata sostituzione del turnover che ha richiesto la riorganizzazione dei servizi, allo stato attuale **non si rileva personale in eccedenza**, come evidenziato dalle schede sulle esigenze ed eccedenze di personale agli atti;

h) il **Piano triennale delle azioni positive** è stato approvato con deliberazione n. 22 del 27/04/2020 dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ;

DATO ATTO che in base a quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 34/2019, così come evidenziato dall'all. 2 del presente atto:

- la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2017-2018-2019) considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione è pari ad **€ 7.735.138,61** (di cui € 5.980.774,56 di Riva del Po ed € 1.754.364,05 della quota parte delle entrate dell'Unione Terre e Fiumi) ;

- la spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto di IRAP a carico dell'amministrazione per l'anno 2019 risulta pari a **€ 1.669.048,10** (di cui € 1.033.657,75 di Riva del Po ed € 635.390,35 della quota parte di spesa di personale dell'Unione Terre e Fiumi);

- il rapporto tra le due entità di cui ai punti precedenti risulta pari a **21,58%** collocandosi al di sotto del valore soglia fissato dal DPCM al **26,9%** calcolato per l'anno 2020, in

€2.080.752,29 (di cui **€1.445.361,94** di Riva del PO ed € 635.390,35 della quota parte di spesa di personale dell'Unione Terre e Fiumi);

CONSIDERATO che:

i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nell'art. 5 del D. L. 34/2019 che, per il Comune di Riva del Po:

- per l'anno 2021 è pari al 21% della spesa di personale anno 2018;
- per l'anno 2022 è pari al 24% della spesa di personale anno 2018;
- per l'anno 2023 è pari al 25% della spesa di personale anno 2018;

il valore così determinato risulta:

- per l'anno 2021 ad **€1.375.615,42** (consuntivo 2018 + 21%)
- per l'anno 2022 ad **€1.409.721,59** (consuntivo 2018 + 24%)
- per l'anno 2023 ad **€1.421.090,31** (consuntivo 2018 + 25%)

con la conseguente possibilità di incremento della spesa del personale per nuove assunzioni, per l'anno 2021, fino alla concorrenza di tale cifra che si colloca al di sotto del valore soglia su indicato;

CONSIDERATO che le previsioni di assunzione di personale indicate nell'allegato 3, risultanti dal percorso di analisi di seguito specificato, tenendo conto dei tempi previsti per le selezioni, prevedono un impatto finanziario:

- sul bilancio 2021-2023 (prima annualità 2021) pari a € 150.434,49 portando la spesa del personale per fabbisogno ad un importo stimato pari a **€ 1.117.466,76** ossia in linea con le previsioni di bilancio e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;
- sul bilancio 2021-2023 (seconda annualità 2022) pari a € 150.434,49 portando la spesa del personale per fabbisogno ad un importo stimato pari a **€ 1.113.784,75** ossia in linea con le previsioni di bilancio e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;
- sul bilancio 2021-2023 (terza annualità 2023) a € 150.434,49 portando la spesa del personale per fabbisogno ad un importo stimato pari a **€ 1.113.783,75** ossia in linea con le previsioni di bilancio e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;

CONSIDERATO altresì che l'impatto di tali previsioni di assunzione sul bilancio 2021, tenendo conto dei valori di bilancio ad oggi stimabili, mantengono la spesa del personale al di sotto dei valori soglia sopra indicati e che sarà comunque effettuato un attento monitoraggio della spesa a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020 al fine di verificare il costante rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali e della spesa del personale previsti dal quadro normativo vigente;

RILEVATO che, tenuto conto in particolare della situazione emergenziale COVID 19 e della necessità di tener conto delle nuove esigenze organizzative manifestatesi nei servizi a seguito della fusione considerando:

↓ gli obiettivi strategici o le attività ordinarie collegate alle esigenze di assunzione rilevate;

↓ le figure che si intendono inserire nella struttura individuando il corrispondente profilo professionale e le competenze richieste per ogni figura;

↓ il turn over previsto nel settore per gli anni 2021-2023;

↓ l'impatto, in termini di numero di persone e di costi, delle richieste sulla situazione esistente (situazione "as is" e situazione "to be") determinando il posizionamento

strategico di ogni settore rispetto all'ente in termini di personale;
e ponendo particolare attenzione alle competenze presenti nell'ente e a quelle invece da ricercare attraverso selezione esterna, coerentemente a quanto previsto dalle linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001 pubblicate sulla G.U. del 27/07/2018;
o a rilevare eventuali eccedenze di personale contestualmente alla rilevazione di cui sopra;
o a predisporre una proposta di Piano Triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, partendo da quanto già previsto nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, tenendo conto delle limitazioni imposte dalle norme in materia, ed in una logica di razionalizzazione delle strutture e dell'organizzazione del lavoro;
- la suddetta proposta è stata oggetto di confronto con il Sindaco e gli assessori ;
- tenendo conto delle osservazioni emerse, si è proceduto alla stesura finale della proposta di Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all.3) nel quale non sono previste nuove assunzioni di personale ;

RITENUTO di accogliere tale proposta considerandola in linea con le strategie dell'amministrazione
e sul piano della sostenibilità economica-finanziaria ;

PRESO atto inoltre che, rispetto all'attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il Comune può procedere per esigenze temporanee o eccezionali all'assunzione di personale anche al di fuori di quanto previsto dalla presente programmazione fermo restando il rispetto dei limiti normativi e contrattuali in materia (art. 11 comma 4bis del D.L. 90/2014 convertito con la legge 114 dell'8/8/2014 che ha modificato il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010; art. 36 del D.lgs. 165/2001; art. 50 del CCNL 2016/2018; D.Lgs. 81/2015);

DATO ATTO, ai fini dell'attivazione di eventuali contratti di lavoro a tempo determinato e così come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2015, che il Comune ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

TENUTO CONTO che, per motivate esigenze organizzative, e sulla base di specifici accordi o convenzioni, in una logica di razionalizzazione e di ottenimento di economie di scala e di specializzazione, risulta possibile autorizzare l'utilizzo di personale appartenente ad altre amministrazioni mediante l'istituto del comando, assegnazione temporanea e utilizzo congiunto, così come autorizzare il comando del personale in ruolo del Comune di presso altri enti;

CONSIDERATO quindi di poter procedere all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale riferito al periodo 2021-2023 (allegato 3), che non prevede nuove assunzioni ma contenente il completamento del piano occupazionale per l'anno 2020 di immediata esecuzione secondo la programmazione operativa che sarà effettuata tenendo conto delle priorità organizzative e dei tempi relativi al reclutamento e alla selezione del personale;

CONSIDERATO che la spesa effettiva da impegnare sul bilancio 2021 è prevista nei capitoli di bilancio relativi ai singoli settori in cui saranno collocate le risorse;

RILEVATO quindi che le previsioni di personale contenute nell'allegato n. 3 risultano coerenti con le previsioni di bilancio e rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di assunzioni spesa del personale, come risulta dalla tabella allegata (all.1);

DATO ATTO che l'attuazione delle previsioni del piano assunzionale è comunque subordinata al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio che verranno costantemente monitorati in corso d'anno;

ATTESO che la proposta di programma assunzioni 2021-2023 tiene conto di quanto già previsto dal programma assunzioni per l'anno 2020-2022 (approvato con deliberazione di Giunta n. 16 del 21/02/2020 e sue modificazioni) per la parte non ancora attuata e che risulta quindi assorbito in questo atto, aggiornando il quadro complessivo con le esigenze maturate

successivamente alla sua approvazione;

RILEVATO che la normativa vigente prevede le seguenti riserve di posti:

- riserva, in misura pari al 30% dei posti da ricoprire mediante procedura selettiva pubblica, a favore degli appartenenti alla categoria di cui all'art. 18, comma 6, D. Lgs. n. 215 dell'8.5.2001, (volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte) ed agli appartenenti alla categoria di cui all'art. 26, comma 5 bis, D. Lgs. n. 215 dell'8.5.2001, come modificato dall'art. 11 del Decreto Lgs. n. 236 del 31.7.2003, (ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta);

- riserva prevista dall'art. 12, comma 4, D. Lgs. n. 468/1967, in misura pari al 30% dei posti da ricoprire mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (ex art. 16 L. 56/87) a favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili entro la data del 31.12.1997 per almeno 12 mesi;

- riserva prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della medesima legge nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

- riserva di cui all'art. 18, comma due, della legge 12 marzo 1999 n. 68 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi, per causa di guerra, di servizio o di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763 nella misura dell'1% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

TENUTO CONTO che il Comune di Riva del Po, a seguito della rilevazione effettuata ai sensi dell'art.39-quater del D.Lgs. 165/2001, non presenta carenze nell'ambito della categoria dei disabili di cui alla legge 68/99;

DATO ATTO che la dotazione organica, per l'anno 2021, definita dal quadro normativo in materia come specificato nella prima parte delle premesse del presente atto, è calcolata dinamicamente in termini di spesa teorica massima tenendo conto:

- della spesa del personale in servizio;
- della spesa derivante dalle assunzioni programmate per l'anno 2020, così come previste nell'allegato 3;

-della minore spesa per le cessazioni programmate, così come risultanti dalle richieste di pensionamento o di dimissioni presentate, alla data odierna, all'Ufficio Unico del Personale ;
-delle restanti voci di spesa del personale previste dall'art. 1 c. 557 della legge 296/2006;

RITENUTO di demandare al Dirigente dell'Ufficio Unico del Personale dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi gli ulteriori adempimenti necessari a dare esecuzione al presente piano;

PRECISATO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale potranno essere integrati in qualunque momento, al verificarsi di altre e nuove esigenze, di modifiche nella disponibilità di risorse e del quadro normativo;

DTO ATTO che, come previsto dall'art. 3 comma 5 septies del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 e così come modificato dall'art. 14bis della legge 26/2019, "I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.";

DATO ATTO inoltre che, così come previsto dall'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 che dispone:

"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate" la presente programmazione è stata sottoposta a parere da parte del Revisore dei conti che in data con verbale n ha espresso parere favorevole, ai sensi di legge e ha asseverato ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

- il D. Lgs. 30 marzo n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche);

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 riassunto nella tabella dell'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

di are atto che tale piano non prevede nuove assunzioni ma unicamente :

la conclusione delle procedure già avviate nel 2020;

la sostituzione di una cat D istruttore direttivo amministrativo contabile che cesserà oer mobilità;

2. DI DARE ATTO che le previsioni del presente provvedimento sono coerenti con gli indirizzi contenuti nel DUP 2021/2023;

3. DI PRENDERE ATTO che a seguito della rilevazione effettuata con tutti i responsabili dell'ente, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, non sono state, come specificato in narrativa, rilevate eccedenze di personale;

4. DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale e dei limiti alle assunzioni così come dettagliatamente specificato in premessa con particolare riferimento all'art. 1 c. 557 della legge 296/2006 (all.1) e all'art. 33 del D.L. 34/2019 come specificato in narrativa (allegato 2);
- le previsioni di personale contenute nell'allegato n. 3 per l'anno 2021 e le conseguenti nuove spese pari a € 150.434,49 sono interamente finanziate sul bilancio di previsione 2021-2023;
- tenendo conto delle priorità delle assunzioni e della tempistica di assunzione del personale programmato in relazione ai tempi delle procedure selettive da attivare, la spesa effettiva è prevista nei capitoli di bilancio relativi ai singoli settori in cui saranno collocate le risorse;
- le previsioni di personale contenute nell'allegato n. 3 risultano coerenti con le previsioni di bilancio e rispettano i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di assunzione nonché gli equilibri finanziari e di bilancio e che, più in generale, il provvedimento nel suo complesso è rispettoso del principio generale di riduzione della spesa di personale, come risulta dalla tabella allegata (all.1);
- le previsioni per l'anno 2022 e 2023 sono da considerarsi programmatiche e sono quindi da sottoporre a verifica annuale anche per quanto riguarda il rispetto dei limiti stabiliti;

5. DI PRECISARE che il piano di fabbisogno complessivo del personale 2021/2023 tiene conto di quanto già previsto nel programma assunzioni 2020 di cui alla delibera di G.C. n. 16/2020, aggiornandolo rispetto alle esigenze maturate successivamente alla sua approvazione, sostituendolo nella parte non ancora attuata;

6. DI PRECISARE inoltre che la spesa necessaria all'attuazione del presente provvedimento trova complessivamente copertura nelle disponibilità finanziarie del Bilancio di previsione 2021-2023 ed è coerente con le norme tese al raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, così come risulta dall'allegato 1;

7. DI DARE ATTO che l'attuazione delle previsioni del piano assunzioni per l'anno 2021 è comunque subordinata al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio che verranno costantemente monitorati in corso d'anno;

8. DI PRENDERE ATTO e confermare che le risorse necessarie per le assunzioni, per il personale a tempo indeterminato, previste nell'allegato 3 saranno imputate nei rispettivi capitoli del personale con singoli provvedimenti adottati dal competente dirigente che relicheranno la necessaria e dovuta imputazione della spesa, a condizione che sia rilasciata preventivamente, di volta in volta, relativa attestazione di accertamento di disponibilità e copertura della spesa da parte del responsabile dei servizi finanziari dell'ente;

9. DI DARE ATTO che la dotazione organica, per l'anno 2021, definita dal quadro normativo in materia come specificato nella prima parte delle premesse del presente atto, calcolata dinamicamente, tenendo conto delle cessazioni e assunzioni che nel tempo si manifestano, in termini di spesa teorica massima tenendo conto:
della spesa del personale in servizio;

della spesa derivante dalle assunzioni programmate per l'anno 2020, così come previste nell'allegato 3;

della minore spesa per le cessazioni programmate, così come risultanti dalle richieste di pensionamento o di dimissioni presentate, alla data odierna, al Settore Personale;

delle restanti voci di spesa del personale previste dall'art. 1 c. 557 della legge 296/2006 risulta, per l'anno 2021, non superiore alla "spesa potenziale massima" quantificata in € **1.526.898,62** ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 296/2006;

10. DI STABILIRE sin da ora che in relazione ad urgenti e motivate necessità, fermo restando le disponibilità di bilancio, il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale e del principio di riduzione della stessa nonché di quanto previsto:

a. dall'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 9 – comma 28 – del DL 78/2010 e s.i.m.;

b. dall'art. 50 del CCNL 21.05.2018;

c. dal Capo IV "Somministrazione di lavoro" del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 52 del CCNL 21.05.2018;

sarà possibile procedere all'assunzione di personale a tempo determinato ovvero ricorrere a contratti di somministrazione di lavoro nel rispetto degli indirizzi definiti in merito con propria deliberazione n. 182/2018 e n. 285/2018;

3. DI DARE mandato alla Dirigente dell'Ufficio Unico del Personale di dare esecuzione a quanto programmato con il presente atto;

Inoltre,

L A G I U N T A

Attesa l'urgenza di provvedere;

A voti unanimi palesemente espressi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 21-01-21 Il Responsabile del servizio Montagna Antonella
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 21-01-21 Il Responsabile del servizio Ciarlini Claudio
--	--

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ZAMBONI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iannetta Vanessa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e la contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

IL Segretario Comunale
Iannetta Vanessa

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, _____

IL Segretario Comunale
Iannetta Vanessa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI RIVA DEL PO

PROVINCIA DI FERRARA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 59	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale fabbisogno personale. Modifica delibera g.c. n. 87/2020"
Data 20/01/2021	

Premesso che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- b) l'art. 33 c. 1 del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019 e l'articolo 5, comma 2, del DM 17 marzo 2020 del Ministro della Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno che afferma: *"Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione"*
- c) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- d) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- l'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *"assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative"*. Il tetto della spesa di personale è rappresentato per i comuni fusi dalla spesa media del triennio precedente la fusione 2016-2018;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 25/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020 - 2022 ed il bilancio di previsione;



che la Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 03/04/2020 ha approvato il PDO 2020/2022- Piano della performance. Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili degli uffici e dei servizi per la gestione del Bilancio di previsione triennio 2020-2022; PEG;

che con deliberazione n. 22 del 27/04/2020 l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha approvato il Piano triennale delle Azioni Positive;

che l'ultima modifica del fabbisogno triennale del personale è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 87 del 18/12/2020.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale si determina la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023 e il relativo piano occupazionale;

PRESO ATTO E RILEVATO

che in base all'art. 4 del sopra citato DM del 17 marzo 2020, il Comune di Riva del Po si colloca nella fascia demografica con valore soglia del 26,9%;

che il valore effettivo, determinato con riferimento ai dati del rendiconto 2018, del rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati, al netto del FCDE, risulta pari al 21,58%;

che i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nell'art. 5 del D. L. 34/2019 che, per il Comune di Riva del Po, per l'anno 2021 è pari al 21% della spesa del personale anno 2018, per l'anno 2022 è pari al 24% della spesa di personale anno 2018 e per l'anno 2023 è pari al 25% della spesa di personale anno 2018;

che il valore così determinato per il comune di Riva del Po risulta pari per l'anno 2021 ad €1.375.615,42 (consuntivo 2018 + 21%), per l'anno 2022 (consuntivo 2018 + 24%) ad €1.409.721,59 e per l'anno 2023 (consuntivo 2018 + 25%) ad €1.421.090,31 con la conseguente possibilità di incremento della spesa del personale per nuove assunzioni, per l'anno 2021, fino alla concorrenza di tale cifra che si colloca al di sotto del valore soglia su indicato;

che le previsioni di assunzione di personale indicate nell'allegato 3, risultanti dal percorso di analisi di seguito specificato, tenendo conto dei tempi previsti per le selezioni, prevedono un impatto finanziario:

-sul bilancio 2021-2023 (prima annualità 2021) pari a € 150.434,49 portando la spesa del personale per fabbisogno ad un importo stimato pari a € 1.117.466,76 ossia in linea con le previsioni di bilancio e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;

-sul bilancio 2021-2023 (seconda annualità 2022) pari a € 150.434,49 portando la spesa del personale per fabbisogno ad un importo stimato pari a € 1.113.784,75 ossia in linea con le previsioni di bilancio e al di sotto dei valori soglia sopra indicati;

-sul bilancio 2021-2023 (terza annualità 2023) a € 150.434,49 portando la spesa del personale per fabbisogno ad un importo stimato pari a € 1.113.783,75 ossia in linea con le previsioni di bilancio e al di sotto dei valori soglia sopra indicati.



Visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2021/2023, ai fini dell'asseverazione del mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

TIPOLOGIA DI INDICATORE	VALORE		
	2021	2022	2023
RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO - INCIDENZA SPESE RIGIDE SU ENTRATE CORRENTI (Disavanzo + spesa personale + debito)/entrate correnti)	28,65	29,52	29,38
INDICATORE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	21,74	21,84	21,82
INCIDENZA SALARIO ACCESSORIO ED INCENTIVANTE RISPETTO AL TOTALE SPESA CORRENTE (indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	0,39	0,40	0,40
INCIDENZA SPESA PERSONALE FORME CONTRATTO FLESSIBILE (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	0,00	0,00	0,00
INDICATORE EQUILIBRIO DIMENSIONALE IN VALORE ASSOLUTO - SPESA DI PERSONALE PROCAPITE (Popolazione al 1 gennaio anno di riferimento)	162,50	-	-

Fra gli indicatori evidenziati, di particolare importanza è l'indice di rigidità della spesa. Esso considera il rapporto tra le spese rigide e gli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate. Da un'analisi condotta dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali è stata rilevata *“una buona correlazione tra la rigidità di bilancio e il fenomeno del dissesto e del riequilibrio finanziario pluriennale”*. L'indice, rilevato dall'Osservatorio sui bilanci 2018, assume valori diversi fra gli enti del Centro-Nord (media 30-35%) e del Sud (tra il 40% e il 45%), l'indice medio si può ritenere attorno al 35%, con un valore soglia del 48% (enti strutturalmente deficitari). Nel caso in esame l'ente, sulla base dei dati previsionali, si colloca sotto la soglia del 30%. E' evidente che tale indicatore dovrà essere monitorato in corso d'anno e valutato sulla base degli impegni effettivamente assunti.

ACCERTATO

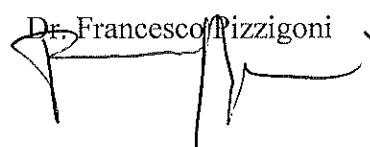
sulla base degli atti sottoposti a controllo il rispetto dei vincoli in materia di spese di personale e delle norme che regolano le capacità assunzionali degli enti, nonché il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

ESPRIME

parere FAVOREVOLE.

Il presente parere vale quale asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DM 17 marzo 2020.

Il Revisore Unico
Dr. Francesco Pizzigoni



COMUNE DI RIVA DEL PO allegato D
DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIA E PROFILI PROFESSIONALI PROGRAMMAZIONE 2021

CAT. GIUR.	<i>Settore 1 Segreteria Affari generali, SCUOLA E SERVIZI SOCIALI</i>	POSTI TEMPO INDETERMINATO
D	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	1
C	Istruttore amministrativo	6 di cui uno cesserà nel 2021, Lodi,
A	Esecutore amministrativo	1
	TOTALE	7
	<i>Settore 2 Servizi DEMOGRAFICI</i>	
D	Istruttore direttivo attività amministrative	1
C	Istruttore amministrativo	3 +1 di nuova assunzione
	TOTALE	5
	<i>Settore 3 Economico Finanziario</i>	
D	Istruttore direttivo attività amministrative contabili	1+1 (uno sarà assunto a gennaio 2021
C	Istruttore amministrativo contabile	3
	TOTALE	5
	<i>Settore 4 Settore Tecnico LLPP Patrimonio</i>	
D	Istruttore direttivo tecnico	1 in aspettativa +1 art.110
C	Istruttore tecnico	3
B3	Operatore professionale elettricista	2
B3	Operatore professionale conduttore di macchine operatrici	1
B	Operatore conduttore di macchine complesse	1
B3	Collaboratore professionale tecnico	1
	TOTALE	9 TOTALE GENERALE 26

TOTALE 26

Riva del Po - Spese di personale per fabbisogno 2021-2023																			Allegato 1
				anno 2021				anno 2022				anno 2023							
				disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)	disciplina di cui DL 34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020			disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)	disciplina di cui DL 34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020			disciplina di cui all'art. 1, c. 557 e seguenti, L. n. 296/06 (oltre 1.000 abitanti)	disciplina di cui DL 34/2019 - Decreto attuativo 17/03/2020 - circolare applicativa del 08/06/2020						
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:				Spesa massima per fabbisogno al netto delle n.5 assunzioni a tempo indeterminato effettuate rispetto del limite previsto dal DL34/2019 (previsione)	Spesa per fabbisogno di n.5 assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel rispetto del limite previsto dal DL34/2019	Spesa massima per fabbisogno comprensiva delle nuove assunzioni a tempo indeterminato ricalcolata nel rispetto del limite previsto dal DL34/2019 (previsione)		Spesa massima per fabbisogno al netto delle n.5 assunzioni a tempo indeterminato effettuate rispetto del limite previsto dal DL34/2019 (previsione)	Spesa per fabbisogno comprensivo di n.5 assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel rispetto del limite previsto dal DL34/2019	Spesa massima per fabbisogno comprensiva delle nuove assunzioni a tempo indeterminato ricalcolata nel rispetto del limite previsto dal DL34/2019 (previsione)		Spesa massima per fabbisogno al netto delle n.5 assunzioni a tempo indeterminato effettuate rispetto del limite previsto dal DL34/2019 (previsione)	Spesa per fabbisogno comprensivo di n.5 assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel rispetto del limite previsto dal DL34/2019	Spesa massima per fabbisogno comprensiva delle nuove assunzioni a tempo indeterminato ricalcolata nel rispetto del limite previsto dal DL34/2019 (previsione)					
1	di cui:	Totale Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	+	1.019.668,44	150.434,49	1.117.466,75		1.015.985,44	150.434,49	1.113.784,75		1.015.985,44	150.434,49	1.113.783,75					
		Retriluzioni forde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		547.505,00	112.355,00	659.860,00		544.612,00	112.355,00	656.967,00		544.612,00	112.355,00	656.967,00					
		Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		161.670,51	33.579,49	195.250,00	compreso perseo	160.881,51	33.579,49	194.461,00	compreso perseo	160.880,51	33.579,49	194.460,00	compreso perseo				
		Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nel macroaggregato 101) e spese per equo indennizzo		12.820,00	4.500,00	17.320,00	assegni e buoni pasto	12.820,00	4.500,00	17.320,00	assegni e buoni pasto	12.820,00	4.500,00	17.320,00	assegni e buoni pasto				
		Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		0,00				0,00				0,00							
		Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL																	
		Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro																	
		Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nel macroaggregato 101)																	
		Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nel macroaggregato 101)																	
		Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso		53.124,18				53.124,18				53.124,18							
		Altre spese contabilizzate nel macroaggregato 101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)					spese elettorali				spese elettorali								
		Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale imputate nell'anno in corso derivanti dall'esercizio precedente (contabilizzate nel macroaggregati 101 e 102, di cui ai punti precedenti, e finanziate con F.P.V. entrata cap.....)		244.548,75		245.036,75	come da delibera corte dei conti 16/2016 che indica come imputare la spesa salario accessorio	244.548,75		245.036,75	come da delibera corte dei conti 16/2016 che indica come imputare la spesa salario accessorio	244.548,75		245.036,75	come da delibera corte dei conti 16/2016 che indica come imputare la spesa salario accessorio				
		Spese per personale utilizzato, senza restituzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)	+	512.502,85	0,00		unione spesa da fabbisogno 2021	510.494,67	0,00		unione spesa da fabbisogno 2022	510.494,67	0,00		unione spesa da fabbisogno 2023				
2		Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 103)	+																
3		Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un macroaggregato diverso dall'101, come ad es. nel macroaggregato 104)	+																
4		Altre spese contabilizzate in interventi diversi in macroaggregati diversi dall'101 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+																
5		Totale irap macroaggregato 102	+	60.064,68	0,00			59.819,68	0,00			59.819,68	0,00						
		irap macroaggregato 102	+	43.665,71				43.420,71				43.420,71							
		Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale imputate nell'anno in corso derivanti dall'esercizio precedente (contabilizzate nel macroaggregati 101 e 102, di cui ai punti precedenti, e finanziate con F.P.V. entrata cap.....)		16.398,97			come da delibera corte dei conti 16/2016 che indica come imputare la spesa salario accessorio	16.398,97			come da delibera corte dei conti 16/2016 che indica come imputare la spesa salario accessorio	16.398,97			come da delibera corte dei conti 16/2016 che indica come imputare la spesa salario accessorio				
		Quote salario accessorio del personale dipendente ed altre spese di personale finanziate nell'anno in corso ed imputate all'esercizio successivo (F.P.V. in spesa, contabilizzate nel macroaggregato 110)	-																
		TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)		1.592.235,97	150.434,49	1.117.466,75		1.586.300,79	150.434,49	1.113.784,75		1.586.299,79	150.434,49	1.113.783,75					
6		Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "barile di giro", ecc.)	+																
		TOTALE SPESA DI PERSONALE		1.592.235,97	150.434,49	1.117.466,75		1.586.300,79	150.434,49	1.113.784,75		1.586.299,79	150.434,49	1.113.783,75					
COMPONENTI ESCLUSE:				Spesa massima per fabbisogno (previsione)	Spesa massima per fabbisogno (previsione)	Spesa massima per fabbisogno (previsione)		Spesa massima per fabbisogno (previsione)	Spesa massima per fabbisogno (previsione)	Spesa massima per fabbisogno (previsione)		Spesa massima per fabbisogno (previsione)	Spesa massima per fabbisogno (previsione)	Spesa massima per fabbisogno (previsione)					
7		Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	118.725,41			benefici contrattuali dipendenti-salario accessorio + IVC a bilancio	118.390,12			benefici contrattuali dipendenti-salario accessorio + IVC a bilancio	118.390,12			benefici contrattuali dipendenti-salario accessorio + IVC a bilancio				
8		Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-																
9		Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						
10		Spese per formazione del personale	-																
11		Rimborsi per missioni	-																
12		Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-																
13		Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-																
14		Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-																
15		Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-																
16		Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 06/2007 dell'8 marzo 2007)	-																
17		Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-																
18		Spese per incentivi al personale per progettazione opere pubbliche, ICI, condoni, avvocatura	-																
19		Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-																
20		Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-																
21		rap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-																
22		Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 389/2013)	-	2.000,00	0,00		PERSEO	2.000,00	0,00		PERSEO	2.000,00	0,00		PERSEO				
23		Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014)	-																
24		Spese per il personale delle Province e Città Metropolitane ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 29/12/2014 e dell'art. 5 del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2015	-																
		TOTALE COMPONENTI ESCLUSE		120.725,41	0,00	0,00		120.390,12	0,00	0,00		120.390,12	0,00	0,00					
		COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA		1.471.510,56	150.434,49	1.117.466,75		1.465.910,67	150.434,49	1.113.784,75		1.465.909,67	150.434,49	1.113.783,75					
		LIMITE : media del triennio TRIENNIO 2016-2017-2018 (VALORE ASSOLUTO)		1.526.898,62				1.526.898,62				1.526.898,62							
		LIMITE: maggior margine assunzionale per personale a tempo indeterminato calcolate ai sensi del DL34-2019 (spesa di personale anno 2018 + % di incremento)				1.375.615,42	spesa di personale anno 2018 + 21% incremento			1.409.721,59	spesa di personale anno 2018 + 24% incremento			1.421.090,31	spesa di personale anno 2018 + 25% incremento				
		L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale (in termini assoluti)?		SI		SI		SI		SI		SI		SI					
		Margine di spesa ancora sostenibile per qualsiasi tipo di spesa		55.388,06				60.987,95				60.988,95							
		Margine di spesa complessivo ancora sostenibile per assunzioni a tempo indeterminato				258.148,67				295.936,84				307.306,56					

COMUNE DI RIVA DEL PO

Allegato 2

(calcolo maggior spazio assunzionale a tempo indeterminato DL.34-2019)

1	Calcolo % spese di personale su entrate correnti	spese anno 2019 (a consuntivo)	spese anno 2020 (asestato 2020)	spese anno 2021 (da fabbisogno)	spese anno 2022 (da fabbisogno)
	spese di personale Comune ricalcolate ai sensi del D.L.34-2019	€ 1.033.657,75	€ 1.016.887,75	€ 1.117.466,75	€ 1.113.783,75
	spese di personale quota Unione Terre e Fiumi ricalcolate ai sensi del D.L.34-2019	€ 635.390,35	€ 623.839,49	€ 667.165,61	€ 664.885,14
	Totale	€ 1.669.048,10	€ 1.640.727,24	€ 1.784.632,36	€ 1.778.668,89
		(entrate 2017-2018-2019 dati a consuntivo)	(entrate 2018-2019 dati a consuntivo 2020 assestato)	(entrate 2019 dati a consuntivo 2020-2021 assestato)	(entrate 2020-2021-2020 assestato da assestato)
	media entrate dei tre rendiconti precedenti meno il fondo di dubbia esigibilità, così come comunicato dalla ragioneria (solo comune)	€ 5.980.774,56	€ 6.332.468,81	€ 6.334.636,96	€ 6.180.328,82
	media entrate dei tre rendiconti precedenti meno il fondo di dubbia esigibilità, così come comunicato dalla ragioneria (unione divisa in %)	€ 1.754.364,05	€ 1.711.035,32	€ 1.711.035,32	€ 1.711.035,32
	Totale	€ 7.735.138,61	€ 8.043.504,13	€ 8.045.672,28	€ 7.891.364,14
	% spese di personale da raffrontare con tabella 1	21,58%	20,40%	22,18%	22,54%

da fabbisogno 2020-2022

2	Raffronto percentuale con tabella 1	capacità assunzionale anno 2021 fino ad approvazione consuntivo 2020	capacità assunzionale anno 2021	capacità assunzionale anno 2022	capacità assunzionale anno 2023
	% spese di personale su entrate correnti	21,58%	20,40%	22,18%	22,54%
	% tabella 1 - paramento virtuosità per fascia di abitanti	26,90%	26,90%	26,90%	26,90%
	% margine di spazio assunzionale	-5,32%	-6,50%	-4,72%	-4,36%
	spesa massima per valore soglia	€ 2.080.752,29	€ 2.163.702,61	€ 2.164.285,84	€ 2.122.776,95
	- di cui spesa massima per valore soglia della quota dell'Unione Terre e Fiumi	€ 635.390,35	€ 623.839,49	€ 667.165,61	€ 664.885,14
	- di cui spesa massima per valore soglia del solo Comune di Riva del Po	€ 1.445.361,94	€ 1.539.863,12	€ 1.497.120,23	€ 1.457.891,81
	% tabella 2 - incremento consuntivo per l'anno per fascia di abitanti	21,00%	21,00%	24,00%	25,00%
	maggiore spazio assunzionale effettivo per l'anno (calcolato sulla spesa 2018 del Comune di Riva del Po € 1.136.872,25)	€ 1.375.615,42	€ 1.375.615,42	€ 1.409.721,59	€ 1.421.090,31

3	calcolo incremento di spesa di personale consentito oltre il limite				
	capacità assunzionale residua dei 5 anni antecedenti al 2020 cessati dal 2014				
	maggiore spazio assunzionale effettivo per l'anno	€ 341.957,67	€ 358.727,67	€ 292.254,84	€ 307.306,56
A	Incremento di spesa teorico	€ 341.957,67	€ 358.727,67	€ 292.254,84	€ 307.306,56
B	maggiore spazio assunzionale teorico (che costituisce il limite massimo)	€ 411.704,19	€ 522.975,37	€ 379.653,48	€ 344.108,06
	quota eccedente il limite	€ 69.746,51	€ 164.247,70	€ 87.398,64	€ 36.801,50

4	somme eventualmente rese di sponibili per effettuare assunzioni a tempo indeterminato non rilevanti ai fini del rispetto del limite	€ 341.957,67	€ 358.727,67	€ 292.254,84	€ 307.306,56	il minore tra A e B
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------